



COMUNE DI POZZUOLI
(Città Metropolitana di Napoli)

Regolamento per la disciplina della
difesa e rappresentanza in giudizio
dell'Amministrazione innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale
ed alla Commissione Tributaria
Regionale

Approvato con
Delibera di Giunta
Comunale n. 115 del
18/09/2018.

Indice

<i>Articolo 1 – Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed alla Commissione Tributaria Regionale</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 – Competenze del Funzionario Responsabile del Servizio Fiscalità Locale</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 – Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 – Compensi</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5 – Criteri di riparto dei compensi</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 – Entrata in vigore</i>	<i>4</i>

Articolo 1

Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed alla Commissione Tributaria Regionale

1. La rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione nei giudizi relativi ai tributi locali innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed alla Commissione Tributaria Regionale spettano al Funzionario Responsabile del Servizio Fiscalità Locale unitamente al Dirigente della Direzione 2 – Coordinamento Entrate, nonché agli altri funzionari dell'Ente inquadrati nella categoria D espressamente individuati ed incaricati con provvedimento adottato dal Dirigente della Direzione 2 su proposta del Funzionario Responsabile del Servizio Fiscalità Locale.

Articolo 2

Competenze del Funzionario Responsabile del Servizio Fiscalità Locale

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio Fiscalità Locale, oltre alla tutela legale delle ragioni tributarie dell'Amministrazione unitamente al Dirigente della Direzione 2 – Coordinamento Entrate, esprime il proprio parere in merito alla promozione, all'abbandono, alla rinuncia o alla transazione dei giudizi.

2. Tutte le azioni relative alla costituzione in giudizio, ivi comprese la presentazione di controdeduzioni, istanze, memorie, appelli ovvero di altri atti processuali connessi alla difesa dell'Amministrazione, devono essere concordate dal Funzionario Responsabile del Servizio Fiscalità Locale, con il Dirigente della Direzione 2 – Coordinamento Entrate.

Articolo 3

Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione

1. Per i giudizi tributari innanzi alla Corte di Cassazione il Funzionario Responsabile del Servizio Fiscalità Locale ed il Dirigente della Direzione 2 – Coordinamento Entrate si avvalgono dell'assistenza di professionisti esterni abilitati se non presenti nell'organico dell'Amministrazione.

Articolo 4

Compensi

1. Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, oltre al trattamento economico già in godimento, per le attività disciplinate dal presente Regolamento, è riconosciuto un compenso pari all'importo incassato dall'Amministrazione a titolo di spese di giudizio a seguito di sentenze favorevoli con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.

Articolo 5

Criteri di riparto dei compensi

1. I compensi di cui al precedente articolo 4 sono ripartiti annualmente, con determinazione del Dirigente della Direzione 2 – Coordinamento Entrate, in ragione degli importi riscossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato con i criteri di seguito indicati:

- 35% ciascuno al Dirigente della Direzione 2 ed al Funzionario Responsabile del Servizio Fiscalità Locale;
- 30% da ripartire in quote uguali tra i funzionari incaricati delle attività afferenti al contenzioso tributario, individuati come previsto al precedente articolo 1.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.